

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del Regolamento edilizio
del Comune di Monte-Carasso

(del 16 ottobre 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Monte-Carasso sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il Regolamento edilizio del Comune, approvato dal Consiglio comunale il 9 dicembre ed esposto al pubblico per quindici giorni a far tempo dal 20 dicembre 1949, senza provocare ricorso.

Sul testo in esame, cui sono già state apportate piccole correzioni di natura redazionale, devono essere fatte le seguenti osservazioni :

Art. 1. — La norma prevista è eccessivamente generica. Proponiamo il testo che segue :

« La costruzione, l'ampliamento e la modifica di edifici di ogni specie sul suolo comunale sono retti dal presente Regolamento edilizio ».

« Fanno stato, inoltre, le leggi ed i regolamenti federali e cantonali sull'edilizia, l'espropriazione, la polizia del fuoco, la polizia delle strade, l'igiene, il lavoro nelle fabbriche, la protezione del patrimonio artistico, delle bellezze naturali e del paesaggio, nonché tutte le altre leggi ed ordinanze che disciplinano la materia ».

Art. 2. — La designazione « nei limiti » alla terza riga è scorretta. Deve essere sostituita con « entro i confini ». Alla lettera b) seconda riga, la menzione « di spaccato » è pleonastica e va stralciata.

Art. 3. — Invece di parlare di riattazione o modificazione « di stabili che non implicano un ingrandimento in base ed in altezza » ci sembra più chiaro l'impiego della descrizione positiva : « che riguardano la struttura interna dell'edificio... »

Art. 10. — Le disposizioni di questo articolo sono un po' confuse e parzialmente inutili od inammissibili. Si propone pertanto la seguente stesura :

« Il permesso di costruzione dovrà essere rinnovato qualora nel termine di un anno non fossero stati iniziati i lavori.

Se per una causa qualsiasi dopo l'inizio della costruzione subentrasse una sospensione per un periodo di un anno, per la ripresa dei lavori dovrà essere richiesta una nuova licenza ».

Art. 12. — La fissazione della distanza di stalle, ecc. dalle abitazioni non risolve compiutamente il problema igienico. Quello che più conta è la manutenzione. Il nuovo progetto di legge sanitaria, attualmente esaminato da una Commissione speciale di questo Gran Consiglio, prevede del resto il divieto puro e semplice di costruzione di edifici del genere nell'interno o nelle immediate vicinanze dell'abitato. Il medesimo criterio è già stato seguito nel sovvenzionamento di opere di risanamento dell'abitato.

La norma viene quindi così redatta :

« La costruzione di stalle, porcelli, concimaie, pollai, conigliere od edifici del genere deve essere curata fuori dell'abitato e rispondere alle condizioni seguenti :

- a) deve essere prevista una cisterna destinata a raccogliere gli scoli delle urine ;

b) la concimaia deve essere circondata su tre lati da muro impermeabile alto almeno un metro, coperta e nascosta il più possibile ».

Art. 14. — Ci sembra opportuno lo stralcio della seconda parte del secondo lemma. Devonsi infatti limitare allo stretto necessario le possibilità di deroga alle norme. E' del resto pacifico che in casi speciali, quando la situazione di fatto non consente il rispetto della norma, il Municipio abbia la facoltà di autorizzare una deroga.

Art. 15. — Alla terza riga, dopo « strade comunali » deve essere aggiunto : « e consortili ». Così pure alla penultima riga, dopo « strade cantonali » (cfr. art. 9 legge edilizia).

Art. 19. — Il quinto lemma contiene una contraddizione in quanto la cucina non può essere considerata come locale di abitazione. La norma corretta in consonanza con l'art. 6 f) del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato è la seguente :

« I sotterranei non potranno servire da abitazione : se destinati ad uso laboratorio, bottega, deposito, forno ecc. dovranno essere convenientemente aerati e difesi dall'umidità ».

Art. 28. — Il secondo lemma deve essere così redatto :

« Nei quartieri nuovi in formazione, in quelli non fabbricati e dovunque è appena possibile, avranno una lunghezza minima di m. 5 ».

Art. 29. — La menzione « che nasceranno », oltre a non essere appropriata, è inutile. Deve quindi essere stralciata.

Art. 35. — L'uso delle parole « implica..... di..... » è scorretto. Si scrive « obbliga..... a..... ».

Art. 36. — La redazione del primo lemma non è corretta. Si propone la seguente stesura :

« Costruzioni, manufatti, piante, ecc. minaccianti rovina o in stato di cattiva manutenzione, od antiestetici dovranno essere sistemati secondo le istruzioni impartite dal Municipio ».

Art. 38. — L'uso della parola « ottempererà » è scorretto. Si scriva « provvederà ».

Art. 40. — E' opportuno un cambiamento di redazione delle due prime righe come segue : « I locali di nuova costruzione o riattati, destinati ad abitazione non potranno essere..... ».

Art. 43. — La disinfezione dei letamai resterà sempre un pio desiderio. Più opportuno sembra invece di fissare l'obbligo di spazzarli almeno settimanalmente.

Art. 49. — Costituisce un doppio dell'art. 1. Deve quindi essere stralciato.

Art. 50. — Stralciato l'articolo precedente, esso diviene l'art. 49. Deve essere completato come segue : « La procedura di contravvenzione è quella prevista negli art. 117 segg. LOC. »

Richiamato l'art. 23 della legge edilizia cantonale del 16 gennaio 1940, Vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il Regolamento edilizio del Comune di Monte-Carasso, adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato :

Galli

DECRETO LEGISLATIVO
che approva il regolamento edilizio
del Comune di Monte-Carasso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 ottobre 1950 n. 321 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' approvato il Regolamento edilizio del Comune di Monte-Carasso con le seguenti correzioni, varianti e completazioni:

Art. 1. — E' variato come segue:

«La costruzione, l'ampliamento e la modifica di edifici di ogni specie sul suolo comunale sono retti dal presente Regolamento edilizio.

«Fanno stato, inoltre, le leggi ed i regolamenti federali e cantonali sull'edilizia, l'espropriazione, la polizia del fuoco, la polizia delle strade, l'igiene, il lavoro nelle fabbriche, la protezione del patrimonio artistico, delle bellezze naturali e del paesaggio, nonchè tutte le altre leggi ed ordinanze che disciplinano la materia».

Art. 2. — La designazione «nei limiti» alla terza riga è sostituita con «entro i confini». La menzione «di spaccato» alla lettera b) seconda riga è stralciata.

Art. 3. — La frase «... di stabili che non implicano un ingrandimento in base ed in altezza.....» è così sostituita: «..... che riguardano la struttura interna dell'edificio.....».

Art. 10. — E' variato come segue:

«Il permesso di costruzione dovrà essere rinnovato qualora nel termine di un anno fossero stati iniziati i lavori.

Se per una causa qualsiasi dopo l'inizio della costruzione subentrasse una sospensione per un periodo di un anno, per la ripresa dei lavori dovrà essere richiesta una nuova licenza».

Art. 11. — Sono stralciate le parole «..... dal titolo III.....».

Art. 12. — E' variato come segue:

«La costruzione di stalle, porcili, concimaie, pollai, conigliere od edifici del genere deve essere curata fuori dall'abitato e rispondere alle condizioni seguenti:

a) deve essere prevista una cisterna destinata a raccogliere gli scoli delle orine;

b) la concimaia deve essere circondata su tre lati da muro impermeabile alto almeno un metro, coperta e nascosta il più possibile

Art. 14. — Al secondo lemma è stralciata la frase: «Dove la situazione... per caso».

Art. 15. — Alla terza riga, dopo «strade comunali» si aggiunga «e consortili». Così alla penultima riga dopo «strade cantonali».

Art. 19. — Il quinto lemma è così variato:

«I sotterranei non potranno servire da abitazione: se destinati ad uso laboratorio, bottega, deposito, forno, ecc., dovranno essere convenientemente aerati e difesi dall'umidità».

Art. 28. — Il secondo lemma è variato come segue :

« Nei quartieri nuovi in formazione, in quelli non fabbricati e dovunque e appena possibile, avranno una larghezza minima di m. 5 ».

Art. 29. — E' stralciata la menzione « che nasceranno ».

Art. 35. — Alle parole « implica di » sono sostituite le parole « obbliga a ».

Art. 36. — Il primo lemma è variato come segue :

« Costruzioni, manufatti, piante, ecc. minaccianti rovina o in stato di cattiva manutenzione, od antiestetici dovranno essere sistemati secondo le istruzioni impartite dal Municipio ».

Art. 38. — La parola « ottempererà » è sostituita con la parola « provvederà ».

Art. 40. — Le prime due righe sono così variate :

« I locali di nuova costruzione o riattati, destinati ad abitazione, non potranno essere ».

Art. 43. — Il secondo lemma suonerà come segue :

« Dopo questa data i letamai saranno spazzati almeno una volta per settimana.

Art. 49. — Viene stralciato.

Art. 50. — Diviene l'art. 49. E' completato come segue :

« La procedura di contravvenzione è quella prevista negli art. 117 segg. LOC ».

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e negli atti esecutivi del Cantone.
